



Scheda informativa relativa alle Azioni della Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa

Informazioni Generali Sull'emittente

La Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa è una Banca di Credito Cooperativo e in quanto tale è:

- **società cooperativa:** società regolata dal principio del voto capitario (che opera secondo il meccanismo “una testa un voto”, a prescindere dal numero delle Azioni possedute), della “porta aperta” e con obiettivi di utilità sociale;
- **a mutualità prevalente:** in quanto società cooperativa che eroga il credito prevalentemente ai Soci. Il principio della prevalenza viene rispettato quando più del 50% delle attività di rischio è destinato ai Soci;
- **localistica:** ovvero banca del territorio (i Soci sono espressione del contesto in cui l'azienda opera); per il territorio (il risparmio raccolto sostiene e finanzia lo sviluppo dell'economia reale); nel territorio (appartengono al contesto locale al quale sono legate da un rapporto di reciprocità). La quasi totalità (cioè non meno del 95%) delle attività di rischio delle BCC deve essere effettuata nella zona di competenza territoriale;
- **non lucrativa:** le BCC devono destinare almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale; una quota degli utili netti annuali, in misura pari al 3%, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; la quota di utili rimanenti può essere destinata a fini di beneficenza o mutualità ovvero per eventuali rivalutazioni delle quote, ristorni o dividendi, sempre nel rispetto degli stringenti limiti definiti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, nonché nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 2514 del codice civile;
- **solidale:** promuove l'aiuto reciproco dei Soci e la crescita economica, morale e culturale della propria comunità (ad esempio attraverso la promozione della cultura cooperativa, l'educazione al risparmio, l'educazione alla previdenza).

Informazioni Generali Sul Prodotto

Denominazione: Azioni della Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa;

Divisa: Euro;

Valore nominale Euro 2,65 per ogni Azione. Nessun Socio può possedere Azioni il cui valore nominale complessivo superi i limiti fissati dalla legge;

Sovrapprezzo: l'acquisizione della qualità di Socio comporta la corresponsione del sovrapprezzo vigente alla data di ingresso nella società, così come determinato dall'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione, attualmente pari ad euro 100,00 per ogni Azione.

Descrizione e caratteristiche dell'azione

Le Azioni sono prodotti rappresentativi di quote di partecipazione al capitale sociale di una Banca di Credito Cooperativo. La titolarità di una o più Azioni implica lo status di Socio, legittimando all'esercizio di:

- diritti patrimoniali, quali:

- la partecipazione agli utili nella misura eventualmente determinata annualmente dall'assemblea dei Soci e comunque in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- la partecipazione alle rivalutazioni delle Azioni, eventualmente deliberate annualmente dall'assemblea dei Soci e comunque in misura non superiore al limite espresso dalle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- la partecipazione ai ristorni eventualmente deliberati annualmente dall'assemblea dei Soci, relativamente ai quali (i) l'ammontare non deve eccedere il limite del 50 per cento della quota di utile netto che residua dopo l'accantonamento a riserva legale e la destinazione ai fondi mutualistici previsti dalla legge e (ii) la liquidazione deve avvenire almeno per la metà mediante incremento della partecipazione sociale e non attraverso la retrocessione di importi monetari ai Soci;
- amministrativi, quali il diritto di partecipazione all'Assemblea e di voto, esercitabile solo qualora siano trascorsi almeno 90 giorni dall'iscrizione nel libro dei Soci.

Ciascun Socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle Azioni dallo stesso possedute. La qualità di Socio si assume con l'iscrizione nel libro dei Soci.

Disciplina Applicabile: la disciplina applicabile alle Azioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo della Valsassina è quella tipica delle Banche di Credito Cooperativo, che hanno natura di società cooperativa. A tal fine si invitano i sottoscrittori a prendere visione, in particolare, degli articoli 6 (Ammissibilità a socio), 7 (Limitazioni all'acquisto della qualità di socio), 8 (Procedura di ammissione a socio), 9 (Diritti e doveri dei soci), 11 (Perdita della qualità di socio), 12 (Morte del socio), 13 (Recesso del Socio), 14 (Esclusione del Socio), 15 (Liquidazione della quota del socio), 21 (Azioni e trasferimento delle medesime), 22 (Sovrapprezzo) e 50 (Utili) dello statuto sociale.

Target Market

Tipologia di clientela	Retail		Professionale		
Conoscenza ed esperienza	Basso	Medio-Basso	Medio-Alto	Alto	Molto alto
Profilo di rischio	Basso	Medio-Basso	Medio-Alto	Alto	
Holding period	Fino a 18 mesi	Fino a 3 anni	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Oltre i 10 anni

Circolazione delle Azioni: le Azioni della Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa, come quelle di tutte le BCC, non possono essere negoziate nel mercato dei capitali, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale. Infatti, per legge, si diviene Soci della BCC non semplicemente acquistando le Azioni, ma soltanto a seguito dell'accoglimento da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca della richiesta di ammissione a Socio. Di conseguenza, ed ulteriormente, le Azioni della Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa non sono, né possono essere, quotate in un mercato regolamentato. Non sono, inoltre, negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione o mediante internalizzatore sistematico. In aggiunta, le Azioni della Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa sono soggette alle condizioni e ai limiti per ridurre i fondi propri, di cui agli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 (c.d. CRR), come successivamente integrato e modificato, e alle norme tecniche di regolamentazione collegate. In particolare, il riacquisto e il rimborso degli strumenti del capitale primario di

classe 1 è possibile solo previa autorizzazione della Banca d'Italia e subordinatamente alle condizioni definite nelle richiamate disposizioni.

Recesso: i casi di recesso dalla società sono regolati dallo statuto della Banca e dalla legge e sono ammessi in specifici e determinati casi. In particolare, il Socio ha diritto di recedere dalla società, qualora: (i) non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura; (ii) siano venuti meno i requisiti di residenza o di sede legale, ovvero di svolgimento dell'attività in via continuativa nella zona di competenza della Banca. Il socio può altresì chiedere di recedere qualora il Consiglio di Amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle Azioni ad altro soggetto non Socio; nel caso di dissenso rispetto alle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società; nonché negli altri casi previsti dalla legge (di cui all'art. 2437 del codice civile).

Rimborso: il diritto al rimborso delle Azioni è normalmente esercitabile nei casi di esclusione, morte, recesso del socio, ovvero anche a seguito di trasformazione della Banca in altra forma societaria. Tale diritto può subire delle limitazioni - ai sensi del Testo Unico Bancario e delle disposizioni della Banca d'Italia - nel caso in cui si renda necessario assicurare la computabilità delle Azioni tra gli strumenti di capitale ammessi nella componente di qualità primaria di classe 1 (CET 1-Common Equity Tier 1) dei fondi propri della Banca.

Rischi connessi all'azione

Di seguito le principali categorie dei rischi che il sottoscrittore (acquirente) delle Azioni della Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa.

Rischio emittente: le Azioni sono uno strumento partecipativo che risente della situazione patrimoniale dell'emittente. Pertanto in caso di perdite ripetute nonché nel caso teorico di *default* dell'emittente potrebbe determinarsi una riduzione o un azzeramento del valore delle Azioni. Gli emittenti bancari sono esposti ai rischi tipici dell'attività bancaria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rischio di credito (consistente nel rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate), il rischio di tasso (consistente nel rischio connesso alla possibilità di subire minori ricavi o perdite in conseguenza di uno sfavorevole andamento dei tassi di mercato, sia in termini di riduzione del margine di interesse che in termini di contrazione del valore del patrimonio della Banca), il rischio di liquidità (consistente nel rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di cassa nei tempi richiesti e a costi sostenibili). L'emittente, inoltre, nello svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria, è fortemente influenzato dalla situazione dei mercati finanziari e dal generale contesto macroeconomico. Le sopra richiamate circostanze sono mitigate dal fatto che la Banca, come emittente, è sottoposta a controlli sui rischi e sull'adeguatezza patrimoniale derivanti dalla disciplina ad essa applicabile in quanto soggetto bancario.

Rischio connesso al *Bail-in*: la Direttiva 2014/59/UE dell'Unione Europea, del 15 maggio 2014, (c.d. BRRD) ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto. Tra questi strumenti è previsto il c.d. "*bail-in*" che consente, al ricorrere delle condizioni per la risoluzione, la riduzione o l'azzeramento del valore delle Azioni, la riduzione del valore di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la Banca. Il *bail-in* si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: (i) Azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale; (ii) obbligazioni subordinate; (iii) obbligazioni non subordinate (*senior*) e depositi interbancari e delle grandi imprese; (iv) depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese (per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro). Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della Banca secondo le procedure ordinarie di insolvenza. Quanto precede comporta che, in particolari situazioni, il sottoscrittore (acquirente) potrebbe vedersi ridurre il valore delle Azioni possedute fino al suo azzeramento.

Rischio mercato: Il prezzo delle Azioni (che non sono quotate in un mercato e non hanno un valore di riferimento di mercato), che non risente in senso proprio della oscillazione dei prezzi che caratterizza i

mercati, è stato determinato secondo la procedura di cui all'articolo 2528 del codice civile che prevede che il prezzo di emissione delle Azioni di società cooperative può essere maggiorato di un sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Rischio liquidità: le Azioni delle Banche di Credito Cooperativo sono caratterizzate da un rischio di illiquidità. I limiti stabiliti per legge alla circolazione delle stesse determinano conseguenti difficoltà di disinvestimento da parte del sottoscrittore (o acquirente), che potrebbe non essere in condizione di cedere le proprie Azioni. Ai sensi dello Statuto, le Azioni possono essere rimborsate solo nei casi di scioglimento del rapporto sociale espressamente previsti dalle citate norme statutarie (recesso, esclusione, morte), nel rispetto delle condizioni di cui alla normativa primaria e regolamentare applicabile. In particolare, il diritto al rimborso delle Azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione della Banca, morte o esclusione del Socio, è possibile solo previa valutazione positiva della sostenibilità rispetto alla situazione tecnica della Banca e subordinatamente all'autorizzazione della Banca d'Italia. Con riferimento al regime di circolazione delle Azioni si rinvia, inoltre, a quanto dettagliato nel precedente paragrafo, "Circolazione delle Azioni".

Quali Sono I Costi?

Commissioni: non sono previste commissioni di sottoscrizione.

Regime Fiscale: sono a carico dell'azionista le imposte e le tasse che per legge colpiscono la titolarità di Azioni, il loro trasferimento e/o i relativi dividendi.

Si segnala, in ogni caso, che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun azionista, vale a dire se la stessa è persona fisica o persona giuridica, e può essere soggetto a modifiche in futuro.

Come Presentare Reclami?

Qualora l'investitore intenda presentare un reclamo nei confronti della Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa riguardante il prodotto sottoscritto o la condotta della stessa, può utilizzare una delle seguenti modalità: (i) mediante lettera raccomandata a.r indirizzata alla Banca (ii) posta elettronica, all'indirizzo e-mail: servizio.clienti@valsassina.bcc.it (iii) posta elettronica certificata, all'indirizzo: 08515.bcc@actaliscertymail.it; (iv) compilando l'apposito modulo disponibile presso le Filiali o gratuitamente scaricabile dal sito internet della Banca, per la cui ricezione, la Filiale rilascerà ricevuta di ricezione.

La Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa è tenuta a rispondere entro 30 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari ed entro 60 giorni ai reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento. Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa deve comunicarlo in forma scritta al cliente precisando i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere alla risoluzione del problema segnalato. In caso contrario, qualora la Banca ritenesse il reclamo infondato, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento. Il cliente, in assenza di risposta entro i termini previsti o qualora insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di rivolgersi alla Giustizia Ordinaria, può utilizzare uno degli strumenti alternativi di risoluzione delle dispute. In particolare, in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ed in caso di controversie inerenti a servizi e attività di investimento, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Per ulteriori informazioni si veda la sezione "Reclami" presente sul sito www.bancavalsassina.it ed i siti web degli Organismi citati.

Altre Informazioni Rilevanti

Dati finanziari della Banca

Principali dati finanziari della Banca ¹	31/12/2017	31/12/2016
Fondi propri (€/000)	38.789	36.670
CET 1 Capital Ratio (%)	24,901	23,004
Tier 1 Capital Ratio (%)	24,901	23,004
Total Capital Ratio(%)	24,901	23,004
Sofferenze lorde/impieghi lordi (%)	7,22	6,38
Sofferenze nette/impieghi netti (%)	2,03	1,58
Sofferenze nette/Fondi propri (%)	7,72	6,43
Crediti deteriorati lordi /impieghi lordi (%)	12,17	11,91
Crediti deteriorati netti/impieghi netti (%)	5,19	5,23
Crediti deteriorati netti /Fondi Propri (%)	19,71	21,26

Avvertenza:

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rimanda alla lettura dello Statuto Sociale della Banca, approvato dall'assemblea dei Soci del 19 ottobre 2012 e modificato dal Consiglio di Amministrazione per mero adeguamento alle disposizioni normative del 23 novembre 2015 - disponibile sul sito internet www.bancavalsassina.it - ed in particolare al Titolo II (Soci) ed al Titolo IV (Patrimonio – Capitale Sociale – Azioni).

Per ulteriori informazioni i sottoscrittori possono rivolgersi alla propria filiale di appartenenza ovvero consultare i documenti di bilancio (in particolare la sezione denominata "Nota Integrativa") pubblicati sul sito internet della Banca (homepage > la Banca > Dati di bilancio).

La sottoscrizione/acquisto dell'Azione della banca determina una situazione di conflitto di interesse in quanto prodotto finanziario emesso dalla stessa banca.

Firma Banca

.....

Firma cliente

.....

¹ Inserire i dati finanziari riferiti all'ultimo bilancio o all'ultima semestrale